



Provincia di Lodi

U.O. AMBIENTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
- Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 649 / 2026

Lodi 06-05-2026

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE N. 2 POZZI ESISTENTI IN COMUNE DI COMAZZO (LO) AD USO ZOOTEKNICO ED IGIENICO CON CARATTERISTICHE DI POTABILITA'. RICHIEDENTE: SOCIETA' AGRICOLA MAGHINI ANGELO E FIGLI FRANCO E EZIO S.S. C.F. 10441560157.

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza derivante dal Decreto REGDP/35/2026.

Premesso che il Responsabile del procedimento in oggetto è il dott. Andrea Gavezzotti dell'Area Tutela ambientale – Pianificazione territoriale della Provincia di Lodi, per quanto concerne lo svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento inerente il procedimento medesimo, esclusa l'adozione del provvedimento finale che resta in capo al sottoscritto Dirigente.

Richiamati:

- il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici” e successive modificazioni;
- il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici”;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 2 “Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’art. 52, comma 1, lett. c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visti:

- la domanda presentata da SOCIETA' AGRICOLA MAGHINI ANGELO E FIGLI FRANCO E EZIO S.S. C.F. 10441560157 in data 27/10/2025 (prot. prov. n.35635) per ottenere la concessione alla derivazione di acqua sotterranea tramite 2 pozzi esistenti, di cui uno per uso zootecnico ed uno per uso zootecnico ed igienico con caratteristiche di potabilità, ubicati in Comune di Comazzo (LO);
- il verbale della conferenza di servizi ex art. 12 comma 3 del Regolamento della Regione Lombardia n.2/2006, del giorno 09/03/2026, allegato al presente

provvedimento, da cui emerge l'assenza di motivi ostativi al progetto (ALLEGATO A).

- il riscontro di ATS Milano Città Metropolitana, agli atti provinciali con n. 11464/2026 del 08/04/2026 (ALLEGATO C).

Rilevato che ai sensi dell'art. 14-ter, della L. 241/1990 e s.m.i. si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Preso atto che:

- con riferimento a quanto previsto dall'art. 14 del R.R. 2/06, per quanto concerne le acque sotterranee, i pozzi non prelevano da acquiferi protetti; quindi non sono previste limitazioni di durata della concessione e / o triplicazioni del canone;
- la Società ha consegnato la valutazione secondo la metodologia ERA ai sensi della Direttiva Derivazioni di cui alla deliberazione n.3/2017 di AdBPO, dalla quale emerge che l'opera ricade in ambito di attrazione, nel quale le derivazioni sono compatibili;
- il richiedente ha dimostrato di aver versato gli oneri istruttori ed il contributo idrografico di cui all'art. 10 del R.R. 2/2006.

Visto l'allegato disciplinare ex art. 18 del R.R. 2/2006, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 06/05/2026, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che fa parte integrante del presente provvedimento (ALLEGATO B);

Ritenuto di poter assentire alla concessione in oggetto.

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione.

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Fatti salvi i diritti di terzi

DETERMINA

Recepito le premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi del 09/03/2026, indetta ai sensi dell'art. 12 comma 3 del Regolamento della Regione Lombardia n.2/2006 e nel rispetto di quanto indicato dalla L. 241/1990, nell'ambito della fase istruttoria relativa alla domanda presentata da SOCIETA' AGRICOLA MAGHINI ANGELO E FIGLI FRANCO E EZIO S.S. C.F. 10441560157, di cui in premessa.
2. di prendere atto ed approvare le risultanze della predetta conferenza di servizi, illustrate nel verbale della stessa, allegato al presente provvedimento (ALLEGATO A);
3. di concedere a SOCIETA' AGRICOLA MAGHINI ANGELO E FIGLI FRANCO E EZIO S.S. C.F. 10441560157 di derivare acqua sotterranea mediante n. 2 pozzi, di cui uno ad uso zootecnico ed uno ad uso zootecnico ed igienico con caratteristiche di potabilità, in Comune di Comazzo (LO), come di seguito indicato:
 - a. uso zootecnico: portata media pari a 0,8598 l/s, volume derivabile annuo di 27.115 m3, portata massima pari a 1,6 l/s.
 - b. uso igienico con caratteristiche di potabilità: portata media pari a 0,0194 l/s, volume derivabile annuo di 610 m3, portata massima pari a 1,6 l/s.

4. di accordare la predetta concessione per la durata (anni 15) e la decorrenza prevista dal relativo disciplinare, allegato al presente provvedimento, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, che fa parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e al pagamento dei rispettivi canoni e addizionali regionali, così come previsto nel citato disciplinare (ALLEGATO B);

5. di imporre al Concessionario di:

- assicurare piena collaborazione all'U.O. Tutela Territoriale della Provincia di Lodi nel corso dei sopralluoghi, che quest'ultimo riterrà di effettuare;
- adottare tutte le cautele e le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità;
- adottare tutti gli accorgimenti atti ad assicurare l'uso corretto e razionale delle risorse idriche superficiali;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri pervenuti nell'ambito della presente istruttoria che qua si intendono integralmente richiamati;

6. di dare atto:

- che qualsiasi modifica sia della titolarità della concessione che delle caratteristiche dell'utenza (quantità d'acqua prelevata, modalità di prelievo, utilizzo e restituzione) deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Lodi;
- che la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone erariale;
- che in caso di rinuncia della concessione, affinché il pagamento del canone cessi allo scadere dell'annualità in cui la rinuncia è stata presentata, è necessario il preventivo ripristino dello stato dei luoghi con la documentata chiusura dell'opera di emungimento;

7. di notificare il presente atto a:

- SOCIETA' AGRICOLA MAGHINI ANGELO E FIGLI FRANCO E EZIO S.S. C.F. 10441560157;
- Regione Lombardia D.G. Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni;
- A.R.P.A. Lombardia;
- Comune di Comazzo (LO).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

IL DIRIGENTE
Ing. Michela Binda